



**Gestione Associata del Servizio SEGRETERIA
Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna**

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI TENNA

Piazza Municipio 13

C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840

Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224

Prot. n. 824

Tenna, 05.03.2018

N.B. In ottemperanza all'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPREG 1 febbraio 2005 n. 3/L., la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto viene effettuata, quale Stazione Appaltante, dal COMUNE DI TENNA in qualità di comune capofila della "gestione associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago", di cui alla "Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in forma associata del Servizio Segreteria", sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 2016. Il contratto di cottimo sarà stipulato dall'impresa aggiudicataria con il COMUNE DI CALDONAZZO.

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI BAR/CAFFETTERIA NELL'EDIFICIO SITO IN TENNA, LOCALITA' FEGHINI – "BAR SPIAGGIA".

CODICE CIG: 740018168B

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: martedì 10 aprile 2018- Ore 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento. Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-Provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>.

Il Comune di Tenna – Piazza del Municipio n. 13 , Tenna, telefono 0461/706444, fax 0461/701840, indirizzo PEC comune@pec.comune.tenna.tn.it intende affidare in concessione,

a mezzo di procedura aperta, il servizio indicato in oggetto.

Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, dei SERVIZI DI BAR/CAFFETTERIA nell'edificio Sito in Località Feghini C.C. Tenna, denominato "Bar Spiaggia" secondo le prescrizioni minime contenute nel capitolato speciale allegato al presente bando di gara.

L'affidamento in concessione del servizio in argomento è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del D. Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili.

Valore presunto della concessione al netto degli oneri fiscali: Il valore presunto complessivo della concessione è stato determinato nell'ammontare di **Euro 756.000,00** quale risultato del prodotto tra una stima del fatturato annuo (63.000,00 euro) e la durata della concessione (12 anni) tenendo conto dell'eventuale rinnovo. Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione comunale e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.

Canone annuale a base di gara (al rialzo): Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00), al netto degli oneri fiscali.

■ **I costi per la sicurezza** di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono **pari a zero** non sussistendo rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., **i costi stimati della manodopera** sono stimati in **Euro 14.000,00 all'anno**.

Luogo di esecuzione: Comune di Tenna, località Feghini.

NON È previsto il sopralluogo obbligatorio.

Durata: la durata della concessione è pari ad **anni 6**, decorrenti dalla consegna dei locali (art. 7 capitolato). E' prevista la facoltà di **rinnovare** la concessione per uguale periodo, qualora vi sia piena soddisfazione del servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 50/2016, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'allegato elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**, sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale. Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'allegato elaborato denominato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**.

Documentazione disponibile per i concorrenti:

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il Capitolato speciale, il fac simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), estratto normativo (allegato C), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D), sono disponibili sul sito Internet il Comune di Tenna, piazza del Municipio n. 13- Tenna www.comune.tenna.tn.it, sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e possono essere ritirati in copia presso il

Servizio segreteria del comune (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 16.30; mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in attuazione del Piano Anticorruzione del Comune di Tenna 2018-2020 - **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC comune@pec.comune.tenna.tn.it .

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet www.comune.tenna.tn.it, sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. **Le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito.** Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet www.comune.tenna.tn.it** , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simile* predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevererà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n.111 dd. 20 dicembre 2012, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale/ di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.**

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSÓE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto e inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

CLAUSOLE SOCIALI: si rinvia a quanto previsto espressamente dall'art. 16 del Capitolato speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente a:**

COMUNE DI TENNA – Servizio segreteria – Piazza del Municipio n. 13 – 38050 TENNA

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO MARTEDI' 10 APRILE

un **UNICO** plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

GARA per l'affidamento in concessione del SERVIZIO CAFFETTERIA DEL “BAR SPIAGGIA” di Tenna”.

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Il plico dovrà contenere rispettivamente:

A) una BUSTA CHIUSA, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, contenente:

- l'**ISTANZA di partecipazione** di cui al paragrafo 4.1 (all. A1e A2);
- Il **Documento di gara unico europeo – DGUE** - di cui al paragrafo 4.1 (All. B);
- la **ricevuta di versamento del CONTRIBUTO**, di cui al paragrafo 4.2, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il **documento PASSOE** ai fini dell'AVCPASS;
- l'**eventuale documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

B) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA B -**

OFFERTA TECNICA" e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**;

C) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"**, e contenente a sua volta **L'OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE**.

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Il plico deve **pervenire entro il suddetto termine** in uno dei seguenti modi:

- > mediante raccomandata del servizio postale statale;
- > mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, **tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati**, al Servizio Segreteria del Comune di Tenna – Piazza del Municipio n. 13 – Tenna , che rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 16.30- mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00);
- > mediante consegna diretta, **tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati**, al Servizio Segreteria del Comune di Tenna – Piazza del Municipio n. 13 – Tenna , che rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 16.30- mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00);
- > In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un **documento di identità**.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 ALLE ORE 09:00, PRESSO il COMUNE DI TENNA, PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 13- 38050 TENNA.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto **divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.**

L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è **vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.** In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica **l'art. 353 del codice penale.** I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e e), del D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e e) del D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel D.G.U.E. (parte II -lett. A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. e) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53,, comma 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Tenna 2018-2020, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'espletamento della procedura di gara e il Presidente della seduta di gara.

a) L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Tenna".

b) Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice, qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.5.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE)

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (PARTE IV- Sez. A DGUE)

B.1) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione);

B.2) Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

b.2.1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010);

b.2.2) il possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117.

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, *"In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale"*.

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, *"sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale"*.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 -devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso -lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a. fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm., **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**; a tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b. delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 80 comma 5, lett. a) e e) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm., **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato al paragrafo 7 del bando. _____

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 ce. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"** chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.**

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo) deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata **"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"** chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e

quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa e alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti a utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti dall'amministrazione e allegati al presente bando di gara.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2 ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato speciale e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**

- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.

- **il Documento di gara unico europeo - DGUE** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DEL DGUE (ALLEGATO B),

- il documento va compilato, poi stampato e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adequata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di

rinvia ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";

- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.5 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II -lettera A - Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- con riferimento alla parte IV, è **sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui al successivo paragrafo 7;
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nella allegata Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C estratto normativo).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E.)

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Si rammenta che , ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lg . 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)

All'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 70,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 1377 del 21 dicembre 2016 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire:

CODICE CIG 740018168B

che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, l'amministrazione, ai fini dell'ammissione, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle

Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.5 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C) e D), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso, l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **D.G.U.E.** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE") e parte VI. Il Documento di gara unico europeo - D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**
- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.
- originale o copia autentica del **CONTRATTO** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che;

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avalimento "a cascata".

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 .

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO B), (parte II - lett. A - Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale, essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico."

-

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvedere ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a **verificare la completezza e regolarità** della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il **soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvedere ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta comunale, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" all'attribuzione dei relativi punteggi, documentandole operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto dei

verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvedere:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta verificandone la regolarità formale;
- e) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;
- d) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"**;
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide.

Qualora il Presidente di gara non ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, dichiara **l'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva)** in favore del concorrente primo graduato.

Qualora, al contrario, il Presidente di gara ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e trasmette l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e della determinazione assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Pertanto, l'Amministrazione sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente alta e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In particolare il concorrente sottoposto alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di Offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione (**aggiudicazione definitiva**) in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara **L'ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché, ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento dei locali e non è ammessa la sub concessione del presente servizio.

E' fatto espresso divieto al concessionario di subappaltare a terzi la gestione del servizio oggetto di concessione. Il Concessionario deve assicurare la gestione direttamente o con proprio personale, escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione. Sono inoltre ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione.

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando, in caso contrario - per l'aggiudicatario un **termine di 10 giorni**.

In questa fase, si applica il **soccorso istruttorio** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile - esperito l'eventuale soccorso istruttorio - l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede **all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE** e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, fatta salva comunque la corresponsione del risarcimento degli eventuali danni subiti.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della Lp. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione;
- **possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:**

1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010). A comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di cui sopra: comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e, solo per eventuali figure che non risultano tra quelle che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;

- 2) possesso di almeno uno dei **requisiti di idoneità professionale** per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, **l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche.** In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, l'amministrazione ne dà segnalazione **all'Autorità Nazionale Anticorruzione** che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;

- c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

- d) le **coperture assicurative** previste dall'art. 21 del capitolato speciale;

- e) la **GARANZIA DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., pari ad un'annualità del canone, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm..

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d. lgs. 50/2016;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della

- garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
 - e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante ;
 - f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
 - g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro)

presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettifiche. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia **D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, **le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in € 1.500,00.** L'Amministrazione provvedere a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza delle buste B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa, aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato, paragrafo 7. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 25 bis della Lp 2/2016 e ss.mm...

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.comune.tenna.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni

all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Francesca Pagano

10. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Tenna intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è Il Comune di Tenna;
5. il responsabile del trattamento è il Vicesegretario di Tenna, dott.ssa Francesca Pagano;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della Lp. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio .2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Francesca Pagano

Allegati:

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D)
- Capitolato speciale
- Parametri e criteri di valutazione dell'offerta
 - All. 1a ai Parametri di valutazione- relazione tecnica
 - All 1b ai parametri di valutazione -Planimetria